

ISTITUTO COMPRENSIVO - "DON LORENZO MILANI"-FIRENZUOLA
 Prot. 0002182 del 23/04/2026
 VII-1 (Entrata)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 03.05.1957, n. 686, e successive modificazioni;

Vista la legge 07.08.1990, n. 241;

Vista la legge 05.02.1992, n. 104;

Visto il D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;

Visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15.05.1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla legge 16.06.1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n. 403;

Vista la legge 12.03.1999 n. 68;

Vista la legge 03.05.1999, n. 124, con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;

Visto il D.M. 23.07.1999 "trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.01.2000, con particolare riferimento agli artt. 4 e 6;

Visto il D.M. 13.12.2000, n. 430, pubblicato nella G.U. 24.01.2001 n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;

Visto il D.M. 19.04.2001, n. 75, pubblicato nella G.U. – Quarta serie speciale – n. 35 del 04.05.2001, applicativo del predetto regolamento;

Visto il D.Lgs. 05.04.2002, n. 77, con riferimento all'art. 13, comma 2;

Visto il D.M. 24.03.2004, n. 35, concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;

Visto il D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", come aggiornato e integrato dal D.Lgs. 04.04.2006, n. 159, dal D.Lgs. 22.08.2016, n. 179, e dal D.Lgs. 13.12.2017, n. 217;

Visto il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-09 sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2007 – Serie Generale – ed in particolare l'allegata tabella B – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;

Responsabile del procedimento:
 Marta Castagna – Dirigente Reggente Ufficio IV

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
 Tel. +39 05527251
 e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
 e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
 Web: <http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>

Referente:
 Monia Montigiani



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

Vista la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L. 29.11.2007 sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della tabella B – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A. – allegata al C.C.N.L. 29.11.2007;

Vista l'O.M 23.02.2009, n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 2 aprile 2009, Registro 1, foglio 234, concernente concorsi di cui all'art. 554 del citato D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, per l'anno 2008–09;

Visto il D.M. 29.09.2009, n. 82, emanato in applicazione dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del D.L. 25.09.2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale assente;

Visto il D.M. 17.12.2009, n. 100, di integrazione del citato D.M. 29.09.2009, n. 82;

Visto l'art. 7 comma 4 ter del D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito con legge 26.2.2010, n. 25, che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla legge 24.11.2009, n. 167, anche per l'a.s. 2010 – 11;

Visto il D.I. 30.07.2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 234 del 06.10.2010, concernente Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4 – octies a 4 – decies dell'art.1 del decreto legge 25.09.2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2009, n.167, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge 05.02.1992, n. 104 e dalla legge 12.03.1999 n. 68;

Visto il D.M. 30.07.2010, n. 68, emanato in applicazione del predetto D.L. 30.12.2009, n.194, convertito con legge 26.02.2010, n. 25;

Visto il D.M. 15.09.2010, n. 80, di integrazione del citato D.M. 30.07.2010, n. 68;

Visto l'art. 9 comma 21 bis del D.L. 13.05.2011, n. 70, convertito con legge 12.07.2011, n. 106, che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla legge 167/2009 anche per l'a.s. 2011–12;

Visto il DM 12.10.2011, n. 92, emanato in applicazione del predetto D.L. 13.05.2011, n. 70, convertito con legge 12.07.2011, n. 106;

Vista la nota MIUR prot. n. 8151 del 13.03.2015 in ordine all'applicazione alla procedura concorsuale in argomento dell'art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 06.08.2013, n. 97;

Vista la nota prot. AOODGPER.24681 del 14.08.2020 con la quale è stato trasmesso agli Uffici scolastici regionali il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta se dichiarati dai candidati;

Visto il D.Lgs. 30.06.2022, n. 105, che ha modificato la legge 05.02.1992, n. 104;

Visto il D.P.R. 06.06.2023, n. 82, che ha modificato l'articolo 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, relativo alle dichiarazioni concernenti i titoli di riserva;

Visto il C.C.N.L. del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2019–2021, sottoscritto definitivamente in data 18.01.2024;

Responsabile del procedimento:
Marta Castagna – Dirigente Reggente Ufficio IV

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>

Referente:
Monia Montigiani



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

Visto il D.I. 19.01.2024, n. 8, concernente la determinazione dei compensi delle commissioni esaminatrici;

Visto il D.M. 21.05.2024, n. 89, relativo alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2024–25, 2025–26 e 2026–27;

Vista la nota prot. AOODGPER.10009 del 15.04.2026 concernente l'indizione dei concorsi per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti (ex aree A e B) del personale ATA – Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2025/2026 – Graduatorie anno scolastico 2026/2027;

DECRETA

ARTICOLO 1 – INDIZIONE DEI CONCORSI

1.1 - È indetto, per l'anno scolastico 2025–2026 – graduatorie anno scolastico 2026–2027, il concorso per titoli di cui all'art. 554 D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale di **COLLABORATORE SCOLASTICO** dell'area Collaboratori, ex area “A”, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola per le province di seguito indicate:

- **AREZZO**
- **FIRENZE**
- **GROSSETO**
- **LIVORNO**
- **LUCCA**
- **MASSA CARRARA**
- **PISA**
- **PISTOIA**
- **PRATO**
- **SIENA**

1.2 - Non vi sono, nella regione Toscana, province nelle quali non siano istituiti posti in organico per detto profilo professionale.

1.3 - Il presente bando sarà pubblicato sul Portale InPa (www.inpa.gov.it) e sui siti internet dell'Ufficio scolastico regionale e degli Uffici di ambito territoriale di ciascuna provincia.

1.4 - Copia del presente bando sarà inviata ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della regione affinché sia affisso nei rispettivi albi.

ARTICOLO 2 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO DEI CANDIDATI NON INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

2.1 - Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in servizio in qualità di personale A.T.A. a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
- b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale A.T.A. a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
- c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale A.T.A. a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella

Responsabile del procedimento:
Marta Castagna – Dirigente Reggente Ufficio IV

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>

Referente:
Monia Montigiani



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

2.2 - Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale A.T.A. statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1), (2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 31.05.1974, n.420), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 07.03.1985, n. 588) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali con rapporto d'impiego con lo Stato, con inclusione del servizio prestato nelle Istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. - La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.07.1999, n. 184 - art. 6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo A.R.A.N./OO.SS. del 20.07.2000 (allegato E al presente Bando);

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, fino all'anno accademico 2002-03. A decorrere dall'anno accademico 2003-04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".

f) stante la non attivazione del profilo professionale di operatore Scolastico per l'anno scolastico 2026/2027, come previsto dall'art 18, comma 7 del D.L. 19.02.2026, n. 19, relativamente al profilo professionale di collaboratore scolastico sono valutabili, quali servizi resi su profili professionali immediatamente superiori, validi sia ai fini della maturazione del requisito dei 24 mesi sia ai fini del punteggio, tanto i servizi prestati sul profilo di operatore dei servizi agrari, quanto quelli prestati sui profili afferenti all'area degli Assistenti di cui al CCNL 2019/2021 del 18.01.2024.

2.3 - Per essere ammessi al concorso, i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui alla tabella A allegata al C.C.N.L. del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2019-2021, sottoscritto definitivamente in data 18.01.2024, che ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale A.T.A., articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni: le menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo C.C.N.L.

Il citato allegato A contiene l'elenco dei requisiti di base per l'accesso alle nuove Aree (e le specifiche professionali), di seguito indicati per il profilo professionale di collaboratore scolastico:

- Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o "Certificato di competenze" relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al D.Lgs. 13.04.2017, n. 61 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione.

2.4 - Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge 21.12.1978, n. 845, o del D.Lgs. 16.01.2013, n. 13, validi per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A., di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

2.5 - Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.

2.6 - Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondenti al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all'atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.

2.7 - Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

2.8 - I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente decreto, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

2.9 - Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004-05.

2.10 - I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

(1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.

Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.Lgs. 16.04.1994, n. 297.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.Lgs. 16.04.1994, n. 297.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.L.vo 26.03.2001, n. 151, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/2021.

(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;*
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;*
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 giorni.*

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

ARTICOLO 3 – AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DEI CANDIDATI INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

3.1 - I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia possono:

- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
- c) non produrre alcuna domanda.

3.2 - Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a), b), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base della allegata tabella A/4. L'aggiornamento è effettuato sulla base dei titoli di preferenza e di riserva.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004-05.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica.

Parimenti deve essere confermata la dichiarazione relativa alla priorità nella scelta della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 05.02.1992, n. 104, integrata con il modello H da compilare on line in un'apposita sezione della domanda.

3.3 - I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.

ARTICOLO 4 – PROVINCIA PER CUI PRODURRE LA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO

4.1 - La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti (modello B/1) deve essere presentata per una sola provincia individuata nell'ordine che segue:

- a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
- b) la provincia in cui il candidato sia inserito negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre (qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
- c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee relative al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale (modello B/1) deve essere presentata esclusivamente per l'Ufficio di ambito territoriale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.

4.2 - I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento (Modello B/2) esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.

4.3 - La domanda di inserimento (Modello B/1) può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.

ARTICOLO 5 – UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI

5.1 - I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

5.2 - Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'ex area A e B si applicano le riserve di cui all'allegato D del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.03.1999, n. 68, con particolare riferimento agli artt. 3 - 7, comma 2 - e art. 18).

5.3 - Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12, comma 5 del presente bando).

ARTICOLO 6 – GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

6.1 - Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica.

Responsabile del procedimento:
Marta Castagna – Dirigente Reggente Ufficio IV

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>

Referente:
Monia Montigiani



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia compilando il modello F, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

6.2 - I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di seconda o terza fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

6.3 - I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia. A tal fine, possono produrre il modello G. Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.Lgs. 16.04.1994, n. 297. L'aspirante può indicare complessivamente non più di trenta Istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono produrre l'allegato G, debitamente compilato, esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.

6.4 - Le graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. In assenza di tale opzione restano confermate tutte le Istituzioni scolastiche già precedentemente scelte. Il modello deve essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

6.5 - Il modello F deve essere compilato in modalità telematica dal 28 aprile 2026 al 19 maggio 2026, mentre il modello G, da compilare sempre in modalità telematica, potrà essere presentato dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria.

ARTICOLO 7 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

7.1 - Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Possono partecipare alla procedura anche i familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente ed i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, nonché gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE ed i familiari non comunitari di cittadini italiani;
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
- c) godimento dei diritti politici, tenuto conto anche di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;
- d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge 05.02.1992, n. 104, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
- e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 30.10.1996, n. 693).

Responsabile del procedimento:
Marta Castagna – Dirigente Reggente Ufficio IV

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>

Referente:
Monia Montigiani



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

7.2 - I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea (art. 3 del D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174) ed i cittadini di Stati terzi devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- c) possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

7.3 - Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

ARTICOLO 8 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO

8.1 - Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "*Istanze on Line (POLIS)*", disponibile al link <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>. L'accesso al servizio *Istanze on-line* è raggiungibile mediante il Portale InPa (www.inpa.gov.it). Il servizio sarà anche raggiungibile direttamente dall'*home page* del sito internet del Ministero (www.mim.gov.it), sezione *Servizi*. Le funzioni Polis per la presentazione delle istanze da parte degli aspiranti saranno aperte dal **28 aprile 2026 al 19 maggio 2026**.

8.2 - Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

8.3 - L'Ufficio di ambito territoriale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

8.4 - L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata all'Ufficio di ambito territoriale della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

8.5 - L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pubblicato nella G.U n. 42 del 20.02.2001.

8.6 - L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o di diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 - lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1 - lett. c) sono accertate d'ufficio. Chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie permanenti provinciali per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia può presentare domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia per cui ha presentato domanda di iscrizione nella terza fascia delle graduatorie di istituto.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

ARTICOLO 9 – INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA, ESCLUSIONE DAL CONCORSO, NULLITA' DELLA DOMANDA

9.1 - Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.

9.2 - Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.

9.3 - L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

9.4 - Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande di aggiornamento prodotte dai candidati inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).

9.5 - L'inammissibilità o la nullità della domanda, ovvero l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Direttore Generale Regionale o del funzionario da questi delegato per ciascuna delle province in cui il concorso è indetto, prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.6 - I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

ARTICOLO 10 – COMMISSIONI GIUDICATRICI

10.1 - Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 D.Lgs. 16.04.1994, n. 297.

10.2 - Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F3.

10.3 - Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.

10.4 - Si applica il D.I. 19.01.2024, n. 8, per la determinazione dei compensi (e le sostituzioni) dei componenti delle commissioni esaminatrici.

ARTICOLO 11 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

11.1 - I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (All. A/4), con l'indicazione delle eventuali preferenze e riserve.

11.2 - I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo sia stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

11.3 - La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede del competente Ufficio di ambito territoriale. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo.

11.4 - Successivamente il Direttore Generale Regionale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo dell'Ufficio scolastico regionale e all'albo del competente Ufficio di ambito territoriale, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.

11.5 - Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 07.08.1990, n. 241, sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici scolastici adottano ogni opportuna iniziativa per consentire



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.06.1992, n. 352.

ARTICOLO 12 - RICORSI

12.1 - Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarata l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art. 9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

12.2 - Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali l'autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.

12.3 - Avverso la graduatoria, approvata con decreto del competente Direttore generale regionale, è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro nei termini prescritti.

12.4 - I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

12.5 - L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

12.6 - Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del C.C.N.L. 2006-09.

ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

13.1 - L'Ufficio scolastico regionale adotta i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:

- a) emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
- b) assicura la pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo degli Uffici di ambito territoriale, nonché la massima diffusione tra le Istituzioni scolastiche;
- c) nomina le commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;
- d) cura l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente Bando.
- e) dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale;
- f) con decreto definitivo approva la graduatoria permanente aggiornata ed integrata, assicurandone la pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Ufficio scolastico regionale e degli Uffici di ambito territoriale competenti per territorio.
- g) provvede all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

ARTICOLO 14 – NORME FINALI E DI RINVIO

14.1 - Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 07.03.1985, n. 588) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 31.05.1974, n.420) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

14.2 - Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.Lgs. 16.04.1994, n. 297).

IL DIRETTORE GENERALE

Luciano Tagliaferri

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LUCIANO TAGLIAFERRI

In Data/On Date:

21 aprile 2025 16:23:44

Referente:

Monia Montigiani

Responsabile del procedimento:

Marta Castagna – Dirigente Reggente Ufficio IV

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze

Tel. +39 05527251

e-mail: PEO@istruzione-toscana.it

e-mail: drto@postacert.istruzione.it

Web: <http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

ALLEGATO N° 1 - AVVERTENZE

N.B.: il modello H, previsto in un'apposita sezione del modello di domanda da compilare in modalità telematica, è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli domanda B1 e B2. – Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, di cui all'articolo 5, comma 4, del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. 06.06.2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge 05.02.1992, n. 104, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.

B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva è valutabile come servizio svolto presso enti pubblici (art. 13 comma 2 del D.Lgs. 05.04.2002, n. 77) ed è valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

C) Il servizio prestato nelle Istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.

D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.

E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 31.05.1974, n. 420, e nei profili professionali di cui al D.P.R. 07.03.1985, n. 588, è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 34 richiamato dall'art. 35, comma 11, del C.C.N.L. 2019/2021 (congedi dei genitori).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.L.vo 26.03.2001, n.151, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/2021.

G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.

Responsabile del procedimento:
Marta Castagna – Dirigente Reggente Ufficio IV

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>

Referente:
Monia Montigiani



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004-05.

I) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola.

L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:

- Se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
- Se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (es. 6,833 va arrotondato a 6,83).

Responsabile del procedimento:
Marta Castagna – Dirigente Reggente Ufficio IV

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail: PEO_direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>

Referente:
Monia Montigiani



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

ALLEGATO A/4
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SCOLASTICO

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):

- media del 6, oppure sufficiente: punti **2**
- media del 7, oppure buono: punti **2,50**
- media dell'8, oppure distinto: punti **3**
- media del 9, oppure ottimo: punti **3,50**

(media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta).

- Per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.
- Qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10.
- Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza.
- Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole (1).

B) TITOLI DI SERVIZIO

2) Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di collaboratore scolastico, in scuole o istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato (4) (5) (6) (7):
punti **0,50** per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

3) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7):
punti **0,15** per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

4) Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (5) (6):
punti **0,05** per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.

NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE

(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).

Sono, altresì valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.

Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.

(3) Per il personale in servizio nelle Istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.

(4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.

Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

(5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio.

Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.

Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004-05.

(6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Responsabile del procedimento:
Marta Castagna – Dirigente Reggente Ufficio IV

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail: PEO@istruzione-toscana.istruzione.it
e-mail: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>

Referente:
Monia Montigiani



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

(7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 - comma 2 - lett. c) del presente Bando.

(8) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata alla presente ordinanza ministeriale per il profilo di assistente amministrativo.

In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist, IC3 e MCAS. La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati, che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

N.B.: Ai sensi della nota del MIUR prot. n. AOODGPER.1603 del 24.02.2011 sono valutabili le certificazioni informatiche Eipass, ICL e PEKIT.

Ai sensi della nota del M.I. prot. n. AOODGPER.9622 del 20.04.2020 le certificazioni informatiche IIQ 7 Moduli + 1 Skill Base e IIQ 4 Moduli Advanced Level rilasciate dalla compagnia Mediaform E.Q.I.A. sono valutabili rispettivamente in analogia ai programmi di certificazione ECDL di tipo "standard", "full standard" (IIQ 7 Moduli + 1 Skill Base) ed "expert" (IIQ 4 Moduli Advanced Level).

Ai sensi della nota del MIUR prot. n. 11579 del 16.03.2017 tutte le certificazioni informatiche previste nelle note alle tabelle di valutazione dell'O.M. 23.02.2009, n. 21, e quelle previste nella citata nota prot. n. AOODGPER.1603 del 24.02.2011 devono essere valutate solo in relazione al profilo di assistente amministrativo. Analogamente si procede per le certificazioni informatiche di cui alla citata nota AOODGPER.9622 del 20.04.2020.

Ai sensi della nota del M.I. prot. n. AOODGPER.9256 del 18.03.2021, a seguito di parere reso dalla Direzione dei servizi informativi e la statistica con nota prot. n. AOODGCASIS.721. del 03.03.2021 è riconosciuta la valutabilità anche della certificazione "IDCert livello Specialised", rilasciata dalla Società Idcert Srl, in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia "Specialised".

(9) Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

Responsabile del procedimento:
Marta Castagna – Dirigente Reggente Ufficio IV

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>

Referente:
Monia Montigiani



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

ALLEGATO B - TABELLA DI CORRISPONDENZA TITOLI - LABORATORI

(SOLO PER GLI ASSISTENTI TECNICI)

E' integralmente richiamata la disciplina complessiva (tabelle, normativa, eventuale rinvio a precorse disposizioni o tabelle da applicare in determinate circostanze) vigente per le nomine a tempo determinato alla data del bando di concorso.

Per le conseguenti assunzioni si fa riferimento alla disciplina più favorevole al candidato fra quella vigente alla data del bando e quella vigente all'atto delle nomine.

Responsabile del procedimento:
Marta Castagna – Dirigente Reggente Ufficio IV

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>

Referente:
Monia Montigiani



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

ALLEGATO C - PREFERENZE

(art. 5, comma 4, del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 16.06.2023, n.82)

A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 06.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.07.2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21.06.2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.08.2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28.01.2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.03.2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487;
- p) minore età anagrafica.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

Con riferimento alla preferenza o), come previsto degli articoli 5, comma 4, lettera o) e 6, comma 1, del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, si riportano di seguito le percentuali di rappresentatività dei generi ripartiti per provincia al 31.12.2025.

La preferenza opera nelle sole ipotesi in cui il differenziale di genere, calcolato in base alla percentuale di rappresentatività dei generi, alla data del 31.12.2025, sia superiore al 30%.

Provincia	Personale in servizio di genere femminile	Personale in servizio di genere maschile	Personale in servizio totale	Incidenza percentuale del personale di genere femminile	Incidenza percentuale del personale di genere maschile
Arezzo	616	153	769	80,10%	19,90%
Firenze	1275	353	1628	78,32%	21,68%
Grosseto	388	92	480	80,83%	19,17%
Livorno	537	70	607	88,47%	11,53%
Lucca	713	91	804	88,68%	11,32%
Massa Carrara	404	55	459	88,02%	11,98%
Pisa	668	116	784	85,20%	14,80%
Pistoia	509	97	606	83,99%	16,01%
Prato	401	80	481	83,37%	16,63%
Siena	420	87	507	82,84%	17,16%

Considerate le percentuali di rappresentatività di genere in ciascuna provincia, viene garantito l'equilibrio di genere applicando in tutte le province, in quanto il differenziale tra i generi è superiore al 30%, il titolo di preferenza in favore del genere maschile in quanto meno rappresentato.

Responsabile del procedimento:
Marta Castagna – Dirigente Reggente Ufficio IV

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>

Referente:
Monia Montigiani



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

ALLEGATO D – RISERVE

Le riserve spettano:

1 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti deceduti o resi permanentemente inabili come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n. 302 art. 1 - comma 1 - legge 23.11.1998, n. 407 - art. 1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;

- (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466 - art. 12;

2 - alle persone in età lavorativa affette da minorazioni psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 23.11.1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

- alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27.05.1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26.05.1970, n. 381, e successive modificazioni;

- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23.12.1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.03.1999, n. 68 - artt. 1 - 3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;

3 - Agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26.12.1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18 - comma 2 - della citata legge 12.03.1999, n. 68.

4 - Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66, il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando.

A decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 15.03.2010, n. 66, è abrogato l'art. 18, comma 6 del D.Lgs. 08.05.2001, n. 215, nonché l'art. 11, comma 1, lett c) del D.Lgs. 31.07.2003, n. 236, e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:

- volontari in ferma breve 3 o più anni;

- volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;

- ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.

5 - ai sensi del decreto-legge 22.04.2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2023, n. 74, e del decreto-legge 14.03.2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.05.2025, n. 69, una quota pari al 15 per cento dei posti disponibili, in ciascuna provincia (per ciascun profilo professionale) è riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12.03.1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

1-bis, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. Per dichiarare il possesso della riserva S-Servizio Civile, i candidati dovranno obbligatoriamente indicare il tipo servizio tra “nazionale” o “universale” ed allegare alla domanda il relativo attestato.

Responsabile del procedimento:
Marta Castagna – Dirigente Reggente Ufficio IV

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>

Referente:
Monia Montigiani



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

ALLEGATO E

Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo

Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo, Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.

Assistente Tecnico: Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.

Responsabile del procedimento:
Marta Castagna – Dirigente Reggente Ufficio IV

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>

Referente:
Monia Montigiani